

Comune di TRIBIANO

Città Metropolitana di Milano

**Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**
(revisione 2026)

Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. _____
del _____

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	<i>Presupposto</i>	
Art. 2	<i>Definizione di rifiuto</i>	
Art. 3	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7	<i>Produzione di rifiuti speciali– riduzioni superficiali</i>	
Art. 7-bis	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	
Art. 8	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 8-bis	<i>Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche</i>	
Art. 9	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 10	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 11	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
Art. 12	<i>Piano economico finanziario</i>	
Art. 13	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 14	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 15	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 16	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 17	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 18	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 19	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 20	<i>Zone non servite</i>	
Art. 21	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 22	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	
Art. 23	<i>Bonus sociale rifiuti</i>	
Art. 24	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 25	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 26	<i>Dichiarazione di inizio occupazione</i>	
Art. 27	<i>Dichiarazione di variazione o cessazione</i>	
Art. 28	<i>Termini per il pagamento e importi minimi</i>	
Art. 29	<i>Riscossione</i>	
Art. 30	<i>Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati, rimborsi e compensazioni</i>	
Art. 31	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 32	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 33	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 34	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 35	<i>Norme finali e di rinvio</i>	
Art. 36	<i>Entrata in vigore</i>	

ART. 1

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
4. Per "utenze domestiche" si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze "non domestiche" tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati (l'esclusione dal tributo è da riferirsi esclusivamente alla parte variabile);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri a condizione che non siano parte di locali dotati di altezza superiore.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività (l'esclusione dal tributo è da riferirsi esclusivamente alla parte variabile);
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7 limitatamente alla quota variabile del tributo.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto (con esclusivo riferimento alla sola quota variabile del tributo) di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori fotografici ed eliografici	20%
Lavanderie a secco	20%
Elettrauto e gommisti	25%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei	30%
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30%
Autocarrozzerie e autofficine	30%
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	30%
Laboratori odontotecnici	40%
Falegnamerie	15%
Case di soggiorno per anziani	1,5%
Ambulatori veterinari	30%
Ambulatori dentistici	40%

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente, come specificato al comma 1, rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di materie prime, merci, o prodotti finiti non impiegati nel processo produttivo o non derivanti dal processo produttivo, svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 31 gennaio di ciascun anno e deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere le seguenti informazioni:
- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA e codice fiscale;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente smaltiti o recuperati/riciclati al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di smaltimento/riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di smaltimento, recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta) allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di smaltimento/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di smaltimento/riciclo.
- Nel caso dei magazzini di cui al comma 3 dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime, merci e prodotti finiti relativi al processo produttivo.
5. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 4, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ART. 7-BIS
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico, in tutto o in parte, i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, a pena di decadenza dal beneficio, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero o riciclo dei rifiuti urbani prodotti, così come previsto dall'art. 8 bis del presente regolamento. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

ART. 8
RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità indicate dai commi 2 e seguenti del successivo art. 8-bis, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd)

previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo, di cui al precedente comma 3, comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 8-BIS

PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza dal beneficio, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA e codice fiscale;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata pena la decadenza dal beneficio;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

ART.9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla normativa vigente. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del decreto legislativo 20 agosto 2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.10
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

ART. 11
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 12
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti deliberato dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario viene predisposto conformemente alle disposizioni vigenti.

ART. 13
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli

interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021;

- b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti.
- 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART.15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

- 1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 90 giorni.
- 2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante permanentemente in casa di riposo o di cura;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.
- 3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in numero due unità.
- 4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 5. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio

dell'anno di imposizione, senza possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.

6. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
7. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 17

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART.18

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nella modalità e nei tempi previsti dall'art. 27 del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo, qualora presentata entro i termini.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 27 del presente regolamento. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

ART.19

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %.

ART. 20

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale.

ART. 21

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni con unico occupante: *riduzione già applicata in sede di determinazione delle tariffe mediante l'utilizzo di un coefficiente kb proporzionalmente più basso*
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART.22
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche limitatamente alla parte variabile.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

- Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio¹ domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

- L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 23
BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. Il Comune di Tribiano riconosce il Bonus sociale per i rifiuti previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'ambito di applicazione, i beneficiari, la quantificazione, la copertura, nonché la concreta modalità attuativa dell'agevolazione trovano la loro disciplina nel DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 e nella Deliberazione ARERA n.133/2025/R/Rif. del 1° aprile 2025, confermata dalla Delibera n.176/2025/R/Rif. del 15 aprile 2025, nonché nella Deliberazione n.355/2025/R/Rif del 29 luglio 2025, e relativo allegato A (TUBR), modificato dalla Deliberazione n. 123/2026/R/Rif del 14 aprile 2026.
2. Ogni modifica alle fonti normative citate nel comma 1 verrà applicata automaticamente senza necessità di procedere a modifiche/integrazioni del presente articolo.

ART. 24
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio digestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

¹Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq-ter), del D.Lgs 152/2006, il compostaggio è il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART.25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01 luglio 2020 e dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal decreto del ministero dell'economia del 1 luglio 2020.

ART. 26

DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio Protocollo comunale entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune e disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
3. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso;
 - d. Numero degli occupanti;

- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
- 5. Il Comune comunica al contribuente il codice utente e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente.
- 6. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'ANPR.
- 7. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della legge 27 dicembre 2000, n. 212.

ART. 27

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

- 1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 26, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. *(Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti).*
- 2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio Protocollo del Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune e disponibile presso gli sportelli fisici.
- 3. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa. In caso di omissione, ed in presenza di più familiari

all'interno del nucleo, per come risultante dall'anagrafe comunale, all'ufficio è consentito intestare l'utenza ad uno dei familiari conviventi del *de cuius*.

4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di congruaggio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ecc.) se richiesto dall'Ente.
7. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 2, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 7, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

ART. 28

TERMINI PER IL PAGAMENTO E IMPORTI MINIMI

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata, ordinariamente, in due rate semestrali.
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
3. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro dodici. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante congruaggio compensativo.

ART. 29

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è riscossa dal Comune per il tramite dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
2. L'Agenzia delle Entrate Riscossione provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenenti l'importo dovuto per il tributo sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, di norma, in due rate aventi scadenza 31 dicembre e 30 giugno o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

ART. 30

PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI, RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia, se ritenuto opportuno, la risposta motivata agli stessi entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati devono essere riportati nella risposta, se ritenuta opportuna:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica opportunamente dettagliata;
4. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
5. Il Comune provvederà al rimborso, se dovuto, entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta.

6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dalla data dell'istanza.
7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati nel presente regolamento.
8. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472²

ART. 31

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, cui competono le competenze previste dall'art.15, comma 2-sexies del D.Lgs.n.546/1992 e successive modificazioni e integrazioni, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. In assenza del provvedimento, il funzionario responsabile è da individuarsi nella figura del Responsabile del Settore Tributi.

ART. 32

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal funzionario responsabile di cui al precedente articolo 32, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
 - e. avviare il contraddittorio preventivo, nei casi previsti dall'articolo 6-bis della Legge 27 dicembre 2000, n. 212, inviando uno schema di avviso di accertamento;

1.Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo, in assenza di elementi certi, l'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Il predetto avviso dovrà essere preceduto da un contraddittorio informato ed effettivo tranne nei casi di atti sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 33

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni tributarie previste per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti obbligati provvedono agli adempimenti, entro i termini previsti dai commi 684 e 685 dell'art. 1, L. 147/2013.

ART. 34

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 35

NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 36
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2026.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

n.	Attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali (con articolo 58 quinquies del decreto fiscale spostati nella 9)
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club